DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 122, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Art. 5

Durata degli organi elettivi regionali

Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Versione in vigore dal 18 marzo 2015, non più in vigore dal 21 aprile 2020 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione
Estremi	Legge 2 luglio 2004, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-attuazione-dell-articolo-122-primo-comma-della/art-5-durata-degli-organi-elettivi-regionali/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it